



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo**Presidente****Carlo Efsio Marrè Brunenghi****Referendario****Sabrina Facciorusso****Referendario relatore****S E N T E N Z A**

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 23115 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

1. *OMISSIS*, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della società *OMISSIS*, C.F./P.IVA *omissis*

2. *OMISSIS*, con sede in *omissis (omissis)*, *omissis*, C.F./P.IVA *omissis*, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, signor *OMISSIS*, nato a *omissis (omissis)*, il *omissis*

3. *OMISSIS*, nata a *omissis (omissis)* il *omissis*, in proprio quale legale rappresentante *pro tempore* della società *OMISSIS*, C.F./P.IVA *omissis*

4. *OMISSIS*, con sede a *omissis (omissis)*, *omissis*, C.F./P.IVA *omissis*, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante in carica, Ing. *OMISSIS*, nato a *omissis*, il *omissis*,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea ALVARO del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via E. De Riso n. 79 presso lo studio dell'Avv.

Anna Maria SODANO (PEC: andreaalvaro@pec.studiolegalealvaro.it)

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2022

la relazione del giudice relatore, Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso; udito il

Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria

Ciani, e l'Avv. Andrea Alvaro per i convenuti, che concludevano come da verbale di

udienza;

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Con **atto di citazione** la Procura erariale ha agito nei confronti degli odierni

convenuti per la condanna dei medesimi al risarcimento del danno complessiva-

mente pari ad € 3.637.022,34 in favore della Regione Calabria a titolo di indebita

percezione di finanziamenti comunitari, specificatamente Fondi Strutturali

dell'Unione Europea (P.O.R. Calabria - F.E.S.R. 2007/2013 - Bando PIA 2010)

Emerge, infatti, dagli atti di causa che le società *Omissis* e *Omissis* hanno parteci-

pato a un bando indetto con Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 17198

del 30/11/2010 recante l'Avviso Pubblico "*Pacchetti Integrati di Agevolazione*" (in

avanti, per brevità, anche "*Bando PIA 2010*"), volto all'erogazione di finanzia-

menti nel settore del POR CALABRIA - FESR 2007/2013 - Asse I, relativi alle

Linee di Intervento 7.1.4.1. (P.I.A. 2010 - Pacchetti integrati di agevolazione) e

1.1.3.2. (Realizzazione dei Piani di In *Omissis*zione Aziendali e Interaziendali pre-

visti dai P.I.A. e dai Contratti di Investimento).

In esito alle predette domande, la *Omissis* e la *Omissis* sono state ammesse al fi-

nanziamento, rispettivamente, per le somme di € 2.502.995,84 e € 1.395.638,80.

Questi importi sono stati calcolati *ex ante* in via provvisoria, salvo ridetermina-

zione a conclusione del programma di investimento. Concretamente, al termine

della realizzazione del progetto, risulta essere stata erogata ad *Omissis* una somma

pari a € 2.343.729,18, mentre *Omissis* ha concretamente percepito un finanziamento pari a € 1.293.293,16. Questo dato è stato provato dalla Procura e non è stato contestato dai convenuti.

Tanto premesso, la Procura ha rilevato a carico delle due società una serie di violazioni degli atti di gara, riferibili ad alcune delle fatture per il cui importo è stato chiesto il finanziamento.

In sintesi, la *Omissis*, nelle istanze di erogazione del contributo avrebbe fatto valere fatture di acquisto di macchinari non “*nuovi di fabbrica*”, come invece imposto dalla *lex specialis* di gara. Tanto la medesima *Omissis* quanto la *Omissis*, avrebbero poi utilizzato fatture che documentavano un costo “gonfiato” rispetto al loro reale valore d’acquisto. Con ciò violando il bando il quale, secondo quanto riferito dalla Procura, prevedeva che in caso di fatturazioni intermedie dei beni acquistati, le stesse non avrebbero dovuto presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore, ferma restando sempre la circostanza che i beni non dovevano essere mai stati utilizzati.

Parte attrice ha poi contestato agli odierni convenuti che tali violazioni sarebbero state commesse con dolo, cagionando un danno erariale pari all’intero contributo erogato. In subordine ha contestato la colpa grave.

2. Quanto alle prescrizioni violate, il Requirente ha citato l’art. 10 delle *Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di Investimenti Produttivi e dei Piani Integrati dei Servizi Reali*, (rubricato “*Spese ammissibili e limitazioni*”) che a detta della Procura disponeva quanto segue: “*per nuovi di fabbrica devono intendersi i macchinari, impianti ed attrezzature varie mai utilizzati e devono essere fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore)*”. Inoltre: “*qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie, le stesse non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal*

produttore o suo rivenditore, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati?

Deve darsi atto che questo documento è stato prodotto dal Pubblico Ministero soltanto per estratto. Con ordinanza interlocutoria n. 33/2022, resa in esito all'udienza del 5/4/2022, questo Collegio ha richiesto di esibire in giudizio il predetto documento, ma – come si dirà in avanti – sono state depositate altre e differenti linee guida.

Seguendo con le prospettazioni attoree, sostiene il Pubblico Ministero che due ditte avrebbero violato le riferite disposizioni, cagionando con dolo un danno erariale consistito nell'indebita erogazione dei finanziamenti di cui al riferito Bando PIA 2010.

In dettaglio:

3. LA DOMANDA DI CONTRIBUTO DI *OMISSIS*

La domanda di *Omissis* è datata 16.03.2011. Nel piano descrittivo accluso alla citata domanda è stato evidenziato, tra l'altro, che la società si occupava della produzione di case mobili operando nel settore dell'ingegneria, con una specializzazione nel settore impiantistico. La descrizione dell'investimento prevedeva, tra l'altro, l'installazione di: *“.....sostanzialmente sofisticati e in Omissis macchinari, gestiti da piattaforme digitali e dotati di sistema di telecontrollo.....”*.

Pertanto, la *Omissis* avrebbe dovuto dotarsi, ai fini della realizzazione dei cavi rivestiti, di una linea di produzione composta da 3 trefolatrici bitorsione, 1 linea di cordatura monotorsione, 1 impianto per il trattamento termico e 1 linea di estrusione.

3.1. LA DOMANDA *OMISSIS*

Anche la domanda di *Omissis* è datata 16.03.2011.

Nel piano descrittivo accluso alla citata domanda è stato evidenziato, in sintesi, che la società era nata per dare vita ad un progetto industriale ad alto contenuto tecnologico finalizzato alla produzione di semilavorati in alluminio e aveva articolato il progetto in quattro piani specifici.

3.2. RAPPORTI TRA LE DUE SOCIETÀ

In esito alle indagini svolte, il Pubblico Ministero ha concluso nel senso che entrambe le linee produttive delle società sottoposte a controllo insistevano nello stesso capannone industriale e che la lavorazione e produzione dei cavi in alluminio risulterebbero complementari in quanto i cicli produttivi erano tra loro interconnessi.

3.3. LE IMPRESE FORNITRICI

Le imprese fornitrici delle linee di produzione sono state le seguenti:

- 1) ***Omissis***, che risulta avere emesso fatture di vendita nei confronti della *Omissis*, a seguito dell'offerta n. T0485-CC del 12 agosto 2014, per un totale fatturato di € 1.461.560,00 (2 fatture per l'anno 2014 e 5 fatture per l'anno 2015) e della *Omissis*, a seguito dell'offerta n. A1214-23 del 03 dicembre 2014 per un totale fatturato di € 1.073.600,00 (1 fattura per l'anno 2014 e 4 fatture per l'anno 2015)
- 2) ***Omissis*** che risulta avere emesso fatture di vendita nei confronti della *Omissis*, a seguito dell'offerta del 01 agosto 2015, per un totale fatturato di € 156.160,00 (una fattura per l'anno 2015) e della *Omissis*, a seguito di due distinte offerte, la n. 00123TS del 26 marzo 2015 di € 1.660.000,00 e del 1° agosto, per un totale fatturato di € 3.912.340,00 (n. 12 fatture di vendita per l'anno 2015)

3.3.1. IL RUOLO DELLA *OMISSIS*

Secondo la Procura il ruolo effettivamente svolto dalla *Omissis* sarebbe stato quello di fittizia interposizione tra il reale fornitore dei macchinari (la *Omissis*) e i due cessionari (*Omissis* e *Omissis*), al fine di “gonfiare” il reale valore di vendita degli stessi, in modo da consentire alle società cessionarie di ottenere un maggiore contributo comunitario.

Gli elementi da cui la Procura muove per giungere alle riferite conclusioni sono i seguenti:

a) Il fornitore della *Omissis* era stata la società *Omissis*. La cessione di macchinari dalla *Omissis* alla *Omissis* avrebbe avuto luogo negli anni 2014/2016, così come documentato da fatture di vendita e relativi documenti di trasporto (in avanti per brevità anche “DDT”).

b) Il rappresentante legale di *Omissis*, tale *Omissis*, interrogato circa la fornitura dei quattro macchinari contraddistinti dai numeri di matricola n. 104315B, 114315, 104014, 114315-A, ha affermato che nel 2014 si era presentato due o tre volte presso la sua azienda il rappresentante della *Omissis* insieme all’Ing. *Omissis*, amministratore della *Omissis*, al fine di definire tutti i dettagli tecnici e commerciali inerenti alla fornitura. Da quegli incontri erano poi scaturiti l’ordine del macchinario e le scadenze dei pagamenti, dettagliatamente riportati nella conferma di vendita. Il *Omissis* ha poi dichiarato che “*la linea*” era stata “*eseguita da personale fornito dalla Omissis*”, mentre i pagamenti erano stati regolari sino all’installazione del macchinario, momento a partire dal quale si erano bloccati e per questo motivo la fornitura non era mai stata completata. Il mancato pagamento da parte della *Omissis* ammonterebbe ad € 300.000,00 più I.V.A.

c) I sopraindicati macchinari contraddistinti dai numeri di matricola 104315-B (trefolatrice), 104014 (trefolatrice) e 114315-A (trefolatrice) sarebbero stati rilevati presso gli opifici della *Omissis*, mentre quello riportante il n. 114315 (cordatrice), sarebbe stato rinvenuto nei locali della *Omissis*

d) Dalla comparazione tra i prezzi di cessione dei singoli macchinari afferenti alla “conferma di vendita n. 016-I-M/2014” (inviata dalla *Omissis* alla *Omissis*) e quelli indicati nelle “offerte/contratto”, predisposte dalla *Omissis* per le società beneficiarie, sarebbe emersa la coincidenza dei macchinari in parola e l’applicazione sugli stessi di un ricarico.

e) L’allora rappresentate legale della *Omissis*, *Omissis*, sentito dagli operanti, ha dichiarato di avere assunto dietro compenso la carica di amministratore della *Omissis*, ma di non aver mai avuto niente a che fare con la società. L’operazione sarebbe stata gestita da tale *Omissis* che dopo aver redatto l’atto dal notaio *Omissis* con studio in *omissis*, lo aveva accompagnato presso lo studio commercialistico *Omissis* di *omissis* dove un tale *Omissis* gli avrebbe fatto firmare alcuni documenti relativi alla *Omissis*. Ha dichiarato di non sapere nulla dei macchinari venduti, né delle fatture emesse e recanti la propria firma, che ha disconosciuto. Ha aggiunto di non sapere nulla dei conti correnti intestati alla *Omissis* né di chi fosse abilitato ad operarvi. Ha affermato di non aver firmato mai nessun assegno né qualsiasi altro documento bancario.

3.3.2. IL RUOLO DELLA *OMISSIS*

Secondo la Procura la *Omissis* avrebbe ricevuto macchinari dalla *Omissis* facendoli fittiziamente fatturare alla *Omissis*. Detto in altri termini, la *Omissis* avrebbe fornito alla *Omissis* macchinari già nella disponibilità della *Omissis*, attestando che gli stessi erano “nuovi di fabbrica”, in relazione all’offerta/contratto n. 123TS del

26.03.2015, cui sono corrisposte sei fatture di vendita per un importo imponibile pari a € 1.660.000,00 oltre I.V.A. pari a € 362.500,00.

Gli elementi da cui la Procura muove per giungere alle riferite conclusioni sono i seguenti:

- a) La menzionata *Omissis*, dal 8.5.2012 al 2.12.2015 ha avuto sede legale in *omissis (omissis)* alla via *omissis* n. *omissis*, al medesimo indirizzo della sede legale della *Omissis* e dove, tra l'altro, risulta aver sede anche il citato studio commerciale *Omissis*;
- b) Tanto la *Omissis* quanto la *Omissis* non disponevano di manodopera;
- c) Il rappresentante legale della *Omissis*, *Omissis*, è risultato irreperibile sia presso la residenza dichiarata che presso i domicili dei familiari;
- d) Non è stato possibile acquisire la documentazione contabile della *Omissis* presso il depositario studio commerciale *Omissis* in quanto la stessa sarebbe stata consegnata al predetto *Omissis*, in data 2.12.2016;
- e) Con riferimento a un medesimo documento di trasporto, il n. 3 del 05.10.2015, il vettore risulterebbe avere emesso in date diverse due distinte fatture di vendita, ossia la n. 31 del 12.10.2015 (nei confronti della *Omissis*) e, successivamente, la n. 39 del 28.10.2015 (nei confronti della *Omissis*), entrambe con la medesima causale "trasporto effettuato per vs conto da *omissis (omissis)* ad *omissis (omissis) Omissis*".
- f) Il movimento per conto della *Omissis* sarebbe partito dalla *omissis* di *omissis (omissis)* secondo quanto dichiarato dal trasportatore.

Conclude pertanto il Requirente che i macchinari ceduti dalla *Omissis* alla *Omissis* sarebbero partiti da *omissis (omissis)* e in un primo momento, per il suddetto trasporto, la *Omissis* S.r.l. avrebbe fatturato alla *Omissis*. Da tanto se ne dedurrebbe

che la *Omissis* ha ricevuto i macchinari dalla *Omissis* facendoli fittiziamente fatturare alla *Omissis*

Inoltre, dal raffronto dei documenti di trasporto n. 3 del 5.10.2015 della *Omissis* e il n. 46/15 del 22.10.2015 della *Omissis*, emergerebbe la corrispondenza tra la merce trasportata, tramite lo stesso vettore, dapprima con partenza da *Omissis* (*omissis*), asseritamente dalla *Omissis* (la quale tuttavia non risulterebbe avere mai avuto sedi e/o unità produttive dichiarate in tale località) con destinazione alla *Omissis* in *Omissis* (*omissis*) e, in seguito, da quest'ultima verso il cessionario *Omissis* di *Omissis* (*omissis*).

3.4. LE CONDOTTE DELLA CONVENUTA *OMISSIS*

La *OMISSIS* (legale rappresentante della *Omissis* all'epoca dei fatti di causa) ha presentato le richieste di pagamento per l'erogazione del I, II e III S.A.L. e del Saldo finale, relativi al contributo per il Piano di Investimenti Produttivi, corredandole – secondo la ricostruzione attorea - da fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Tali sarebbero le fatture di vendita emesse dalla *Omissis* nei confronti della *Omissis*. Inoltre, l'*Omissis* ha registrato le suddette fatture nelle scritture contabili obbligatorie e i relativi costi sono confluiti nelle dichiarazioni annuali.

Infine, la *OMISSIS* nelle richieste di erogazione del contributo ha dichiarato, tra l'altro: "che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relative alle spese sostenute sono stati acquistati allo stato "nuovi di fabbrica", allegando le dichiarazioni liberatorie dei fornitori attestanti anche il requisito di "nuovo di fabbrica". Al contrario, la *Omissis* avrebbe ceduto alla *Omissis* macchinari ritenuti non "nuovi di fabbrica".

Tutte le fatture sono state emesse da *Omissis* per fornitura macchinari, e sono state indicate come elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali prodotte all'Amministrazione Finanziaria da parte della *Omissis*, ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi (per l'anno 2014, la fattura n. 53 del 05.12.2014; per l'anno 2015 tutte le altre riferite fatture).

3.5. LE CONDOTTE DEL CONVENUTO *OMISSIS*

Il *OMISSIS* (legale rappresentante della *Omissis* all'epoca dei fatti di causa) ha presentato le richieste di pagamento per l'erogazione del I, II e III S.A.L. e del Saldo finale, corredandole – secondo la ricostruzione attorea - da fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Tali sarebbero le fatture di vendita emesse dalla *Omissis* nei confronti della *Omissis*

Inoltre, la *Omissis* ha registrato le suddette fatture nelle scritture contabili obbligatorie e i relativi costi sono confluiti nelle dichiarazioni annuali.

Tutte le fatture sono state emesse da *Omissis* per fornitura macchinari, e sono state indicate come elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali prodotte all'Amministrazione Finanziaria da parte della *Omissis*

Infine, il *OMISSIS* nelle richieste di erogazione del contributo ha dichiarato, tra l'altro “*di impegnarsi a mantenere i requisiti di ammissibilità dichiarati in fase di presentazione della Domanda di ammissione e confermati con la sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo*”.

Al contrario, secondo la procura, il *Omissis* avrebbe usato fatture che documentavano un costo “*gonfiato*” rispetto al loro “*reale*” valore d'acquisto.

3.6. Alla luce di quanto innanzi descritto, La Procura ha concluso nel senso che tutti gli importi complessivamente erogati alla *Omissis* (pari ad € 2.343.729,18) e alla *Omissis* (pari ad € 1.293.293,16) sono da considerarsi indebitamente percepiti

e ha chiesto la condanna dei convenuti (le due società e i due legali rappresentanti, in proprio e in quanto tali) al risarcimento del danno, complessivamente, pari ad **euro 3.637.022,34** in favore della Regione Calabria.

4. A seguito della fissazione di udienza, vi è stata rituale **costituzione in giudizio delle parti convenute** con il ministero dell'Avv. Andrea Alvaro, che ha sollevato una serie di eccezioni in rito e di eccezioni di merito. Essendo stata la quasi totalità delle questioni di rito già esaminata e risolta con la sentenza non definitiva n. *omissis* del 20 maggio 2022 (oltre citata) e che i provvedimenti istruttori sono stati già resi con ordinanza n. 33 del 20.5.2022 (nella quale si è provveduto, tra l'altro, anche sulle richieste istruttorie dei convenuti) in questa sede vanno esaminate e decise soltanto alcune questioni di rito e le questioni di merito, di seguito sunteggiate.

4.1. LA DIFESA DI *OMISSIS* E *OMISSIS*

La difesa ha premesso che la *Omissis* disponeva già di una linea di cordatura e, con la partecipazione a tale progetto, intendeva realizzarne un potenziamento. Questo potenziamento, dovendo intervenire su una linea già operativa ed essendo funzionale alla realizzazione di un prodotto finale ad alto tasso di innovazione, importava necessariamente il ricorso a macchinari "customizzati", ossia appositamente realizzati. Quindi, se prima dell'investimento la ditta era in grado di "*produrre corde fino a 37 fili, ma solo in due passaggi*", con l'investimento ottenuto grazie al progetto PIA, ossia "*aggiungendo alle due macchine attualmente presenti (da 6 fili a 12 fili rispettivamente) altre due (da 18 a 24 fili)*" sarebbe stato possibile realizzare in un unico passaggio corde fino a 61 fili.

Omissis non avrebbe svolto alcun ruolo di interposizione fittizia, ma si sarebbe trattato semplicemente un rivenditore autorizzato di macchinari prodotti,

tra gli altri, dalla *Omissis*. Dalla visura Assicom del 2.3.2015 emergerebbe che

l'azienda operava con codice Ateco 46.69.99 riguardante il "commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria".

La circostanza che il *Omissis* si sia recato più volte presso gli stabilimenti della *Omissis* unitamente al rappresentante *Omissis* in fase di costruzione della macchina sarebbe stata dovuta unicamente alla necessità di "customizzazione" dei macchinari da acquistare in ragione del contenuto altamente innovativo del Progetto.

Il prezzo offerto da *Omissis* non sarebbe affatto stato gonfiato, ma la Guardia di Finanza avrebbe messo in correlazione offerte quantitativamente e qualitativamente diverse.

La difesa ha spiegato che inizialmente il fornitore della cordatrice doveva essere l'azienda *Omissis*, che avrebbe dovuto implementare un macchinario che essa stessa aveva prodotto e venduto alla *Omissis* tramite il rivenditore *Omissis*. Tuttavia la *Omissis* è fallita il 14.10.2013 e si è optato per sostituirla con l'impresa *Omissis*, già fornitrice della linea di sbazzatura.

Quanto alla "cordatrice", atteso che l'implemento avrebbe dovuto inserirsi in una linea già esistente, *Omissis* non avrebbe potuto avere a disposizione un macchinario vendibile autonomamente poiché era necessario fosse "customizzato", e si sarebbe rivolta pertanto all'azienda *Omissis*, mettendo in contatto l'Ing. *Omissis* con il sig. *Omissis*, in maniera tale che a quest'ultimo l'Ing. *Omissis* potesse spiegare tutti i dettagli tecnologici che dovevano essere posseduti dalla costruenda linea di cordatura.

In definitiva, la linea di cordatura fornita da *Omissis* sarebbe una linea il cui costo si è incrementato in misura inferiore al 20% rispetto al prezzo di quella offerta

quattro anni prima dalla *Omissis*, ma che si sarebbe rivelata molto più funzionale e caratterizzata da un maggiore livello di complessità tecnologica.

Altra possibile ragione che avrebbe portato la Guardia di Finanza a concludere per un “rigonfiamento” del prezzo potrebbe risiedere, secondo la difesa, nel fatto che essa avrebbe evidentemente fatto riferimento al questionario della Guardia di Finanza al quale *Omissis* aveva risposto con PEC del 28.2.2020, nel quale veniva richiesto quale fosse il prezzo dei beni oggetto dell’offerta contratto *Omissis/Omissis* sopra riportato. Ma in questo modo la Guardia di Finanza avrebbe comparato il prezzo dei due rotori (a 18 ed a 24 alloggiamenti per bobine 630 contenenti filo) prodotti da *Omissis* pari a € 717.000 +IVA con quello dell’intera implementazione tecnologica sulla linea di cordatura preesistente, che, richiederebbe invece molti altri componenti accessori, oltre alla necessaria integrazione del sistema di automazione, per consentire la produzione di un prodotto molto innovativo quali le corde a fili trapezoidali, oltre allo sdoppiamento, che avrebbe ampiamente giustificato la richiesta di un prezzo di 950.000 + IVA.

Ha evidenziato che *Omissis* aveva ottenuto un significativo risparmio sulla linea di sbazzatura dal medesimo rivenditore ed aveva, pertanto, la possibilità di investire maggiormente sul sistema di cordatura, rimanendo sempre entro il limite di spesa presentato ed accettato da Fincalabra.

La difesa ha poi valorizzato il verbale di collaudo che ha approvato l’opera attestando peraltro il requisito di “nuovo di fabbrica” (p. 20 del verbale, allegato 8 alla memoria).

Il verbale di collaudo attesterebbe la conformità all’art. 11 Bando che comprendeva, tra le spese ammissibili, comprendeva tra tali spese anche quelle riferite ai beni di cui al co. 2 lett. f), ossia a “*macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di*

fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni?"; rispetto a tali beni, il comma 3 del predetto articolo precisava che "per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore".

Il verbale – sottolinea la difesa - è stato reso da un soggetto imparziale nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 30 Bando e dotato di specifiche competenze.

Quanto poi alla asserita natura fittizia dell'amministratore di *Omissis* (*Omissis*) la difesa ha affermato che a partire dal 2015 la *Omissis* si è rivolta autonomamente e direttamente all'azienda *Omissis*, conosciuta tramite *Omissis*.

I rapporti con *Omissis*, dunque, si sarebbero svolti anche successivamente in un clima di grande rispetto e collaborazione con la *Omissis*, mentre *Omissis* era fallita proprio a seguito del ricorso di *Omissis*.

Se *Omissis* avesse guardato a *Omissis* come azienda eventualmente "complice" o in qualche modo collegata a *Omissis* entro qualsiasi meccanismo latamente irregolare, secondo la difesa certamente avrebbe desistito dal proseguire con essa qualsiasi rapporto commerciale.

Quanto all'elemento soggettivo la difesa, ritenendo esclusa la connotazione dolosa delle condotte per le argomentazioni suesposte, ha rilevato che la colpa grave non è contestata ed ha pertanto eccepito l'assenza dell'elemento soggettivo.

La difesa ha poi contestato la richiesta di condanna della *Omissis* e dell'ingegnere *Omissis* rispetto agli addebiti mossi alla *Omissis* ed alla *Omissis*. La *Omissis* e *Omissis* non avrebbero avuto alcun ruolo nelle vicende contestate ad *Omissis* e *Omissis*, di guisa che in relazione tali vicende non sarebbe nemmeno possibile argomentare a discolta.

4.2. LA DIFESA DI *OMISSIS* E *OMISSIS*

Anche in questo caso la difesa ha valorizzato il verbale di collaudo che ha approvato l'opera attestando peraltro il requisito di "nuovo di fabbrica" (p. 20 del verbale allegato 6 alla memoria). Il verbale di collaudo attesterebbe la conformità all'art. 11 del Bando, è stato reso da un soggetto imparziale nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 30 del Bando.

Ha in specie affermato che dalla "Guida all'applicazione della direttiva "macchine" 2006/42/CE" del giugno 2010 emergerebbe come la direttiva indicata si applichi sia alle macchine immesse per la prima volta sul mercato, sia "*alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove*".

La difesa ha poi confutato l'assunto secondo cui la *Omissis* avrebbe fornito alla *Omissis* macchinari già nella disponibilità della *Omissis*, falsamente attestando che gli stessi erano "nuovi di fabbrica"; conclusioni cui la Procura contabile perveniva solo sulla base di una serie di sospetti in ordine ad alcuni documenti di trasporto e da alcune dichiarazioni di un dipendente della ditta di trasporti, smentite dalle seguenti considerazioni

Anzitutto, la circostanza che i macchinari formalmente ceduti da *Omissis* ad *Omissis* (di cui all'offerta/contratto n. 123TS del 26.03.2015) non fossero precedentemente in possesso della *Omissis* sarebbe comprovata da:

a) libro cespiti 2015 della *Omissis* da cui non si evince la presenza del macchinario;

b) dichiarazione Dott. *Omissis* – commercialista, che ha accertato la coerenza tra i dati rivenienti dal libro cespiti ed i beni presenti oggi in *Omissis*, a conferma dell'affidabilità delle risultanze del Libro cespiti;

c) dichiarazione di uno storico dipendente di *Omissis*, *Omissis* (nato in *omissis* il *omissis*), che afferma di non aver mai visto la cordatrice matricola 0012-1/15 con targa *Omissis* negli stabilimenti *Omissis*

Il predetto macchinario era stato acquistato da *Omissis* presso *Omissis* e non sarebbe provato in alcun modo che i componenti acquistati da *Omissis* presso *Omissis* corrispondano a quelli impiegati nella linea di cordatura acquistata da *Omissis* presso *Omissis*.

In particolare, il DDT n. 3 del 5.10.2015 – attestante una consegna di merci da *Omissis* a *Omissis* - recherebbe, nella sua parte descrittiva, genericamente “*componenti per linea di cordatura*”; ed il trasportatore *Omissis* nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza il 14.2.2020 aveva spiegato che quel DDT si riferiva in realtà alla fattura n. 39 emessa nei confronti della *Omissis*, anche se erroneamente era stato riportato nella fattura n. 31 riguardante, invece, una consegna effettuata per la *Omissis*. Del resto, avvedutosi dell'errore, il vettore aveva stornato quell'importo, cosicché la *Omissis* aveva pagato con bonifico il residuo della fattura n. 31 (al netto dello storno) unitamente all'importo da corrispondere per la diversa fattura n. 22 del 30.9.2015, come documentato. La fattura conterebbe un refuso e il *Omissis*, interrogato dalla GdF a distanza di 5 anni, evidentemente aveva confermato il luogo di partenza solo per averlo letto dalla fattura.

Quanto alla *Omissis* la difesa ha ribadito quanto già detto a proposito della

Omissis ossia che trattavasi di rivenditore autorizzato, non una società fittiziamente interposta al solo fine di gonfiare il prezzo.

Inizialmente il fornitore doveva essere un altro (*OMISSIS*) ma questo *medio tempore* era fallito. Il preventivo fatto da *OMISSIS* nel 2011 sarebbe analogo a quello fatto dalla *Omissis* benché intervenuto 4 anni prima. La difesa ha precisato che *“in particolare, Omissis vendeva 12 flyer magnetici al posto dei 10 venduti da OMISSIS, ma escludeva dalla fornitura le 54 bobine presenti invece nell’offerta OMISSIS: poiché un flyer magnetico di quel tipo ha un costo intorno ai 4 mila € cad. mentre le 54 hanno un prezzo di mercato di circa 9 mila € nel complesso, tale dato rende equivalenti le offerte per quanto riguarda le linee di trefolatura (v. preventivi OMISSIS e Omissis)”*.

Secondo la citazione, acquistando da *Omissis* le trefolatrici prodotte da *Omissis*, invece che direttamente da quest’ultima, la *Omissis* avrebbe ottenuto un ricarico per aumentare fittiziamente la spesa ammissibile. Tanto si desumerebbe comparando i prezzi di cessione dei macchinari – evidentemente ricavati dal questionario della Guardia di Finanza al quale *Omissis* aveva risposto con PEC del 28.2.2020 (nel quale gli veniva chiesto quale fosse il prezzo dei beni oggetto dell’offerta contratto *Omissis/Omissis* sopra riportato, in atti) – con quelli delle offerte contratto formulate alle beneficiarie, quindi anche ad *Omissis*.

In questo modo, tuttavia, la Guardia di Finanza avrebbe commesso un errore poiché avrebbe comparato i prezzi delle tre macchine trefolatrici prodotte dalla *Omissis* con le linee di trefolatura fornite dalla *Omissis* alla *Omissis*. I prezzi a cui si riferisce la PEC inviata da *Omissis* alla Guardia di Finanza (PEC del 28.2.2020, all. 24 Informativa) sono da riferirsi alle 3 singole macchine trefolatrici che costituiscono i componenti fondamentali. Le linee hanno un prezzo

significativamente più alto delle 3 macchine, poiché rappresenterebbero soltanto

la parte meccanica della linea stessa e non anche quella elettronica.

La difesa ha aggiunto in ogni caso che il contributo massimo concesso all'azienda era già stato fissato nel decreto di concessione e nessun aumento del costo di acquisto di diversi macchinari rispetto a quelli originariamente preventivati avrebbe determinato una maggiorazione del contributo complessivamente riconosciuto.

Quanto alla natura fittizia dell'incarico all'amministratore di *Omissis*, la difesa ha ribadito che anche la *Omissis* non poteva né doveva conoscere dati, fatti e problematiche riguardanti la società sua fornitrice. L'indagine compiuta su di essa non poteva che esaurirsi nella effettuazione di una visura presso il portale Assicom per verificare la solidità del fornitore: accertamento che non aveva fatto emergere nulla di quanto adesso sembrerebbe ricavarsi dagli atti dell'indagine compiuta dalla Guardia di Finanza.

Alla luce delle argomentazioni svolte secondo la difesa non vi sarebbe pertanto **dolo** e la **colpa grave** sarebbe contestata in maniera **assolutamente generica**. A tal proposito ha eccepito **nullità della citazione** per non aver indicato tassativamente le norme violate.

Infondata sarebbe, poi, la richiesta di condanna della *Omissis* e della *Omissis* rispetto agli addebiti mossi alla *Omissis* e all'ingegnere *Omissis*. La *Omissis* e la *Omissis* non avrebbero avuto alcun ruolo nelle vicende contestate agli altri due convenuti, di guisa che in relazione tali vicende non sarebbe nemmeno possibile argomentare a disculpa.

5. All' **udienza del 5 aprile 2022** sono comparsi per l'ufficio del Pubblico

Ministero il Procuratore regionale Maria Anita Rachele Aronica, e il difensore

costituito Avv. Andrea Alvaro per le parti convenute.

Data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Giudice relatore,

il **Pubblico Ministero** si è riportato al contenuto della citazione svolgendo una

serie di puntualizzazioni. Nel merito, ha evidenziato che le due società - *Omissis*

e *Omissis* -, avrebbero ottenuto due contributi indebitamente, utilizzando due so-

cietà "scatola vuota": la *Omissis* e la *Omissis*

In relazione alla prima vicenda, la Guardia di Finanza avrebbe accertato che i

prezzi erano gonfiati, in violazione di quanto previsto dal bando che prevedeva

l'acquisto dei prodotti nuovi dalla fabbrica, per tali intendendosi quelli che deri-

vano e che sono fatturati dal costruttore.

Il vettore – *Omissis* – ha dichiarato di non aver fatto mai viaggi e che non conosce

nessuno dei rappresentanti delle società, né le società stesse e che il timbro appo-

sto non è il proprio.

In relazione alla seconda vicenda, la Procura in udienza ha evidenziato che risul-

tano due fatture del vettore dalle quali si evince che è stato fatto un viaggio da

Omissis – sede delle società – a *omissis*, per rifornire la società *Omissis*. Ha puntua-

lizzato che la società *Omissis* non aveva alcuna sede a *Omissis*.

Sussisterebbero, pertanto, prodotti con prezzi gonfiati e prodotti non nuovi di

fabbrica, in aperta violazione del bando.

La Procura ha precisato altresì:

- che la normativa richiamata nelle memorie sarebbe inconferente, riguardando

macchinari comunque nuovi, non l'assemblaggio dei vecchi;

- che l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, attraverso controlli incrociati, avrebbe in realtà portato a risultati rilevanti;

- che i rappresentanti legali delle società non erano all'oscuro della situazione, pertanto vi sarebbe dolo;

- che è emersa un'operazione complessa di entrambe le società e di cui devono rispondere entrambe, in solido, per l'intero danno;

- si è opposta alla richiesta di prova testimoniale, ritenendola inutile atteso che sussisterebbero, agli atti del giudizio, tutte le prove necessarie.

Il Pubblico Ministero ha quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti.

L' **Avvocato Alvaro** ha invece eccepito, quanto alla prima vicenda:

- che nessun Giudice penale ha mai affermato la responsabilità penale degli odierni convenuti;

- che il collaudo dei macchinari è stato effettuato da cattedratici, nominati dalla Regione, con competenze specifiche e tecniche, che hanno ritenuto nuovi i macchinari e congruo il prezzo di vendita;

- che il concetto "nuovo di fabbrica" sta ad indicare – in base alla normativa comunitaria – che le macchine sono da considerare nuove anche se basate su macchine usate, trasformate e ricostruite, in modo così sostanziale, da poter essere considerate macchine nuove;

- che la ditta di trasporti *Omissis* ha indicato il tragitto in maniera errata nella fattura, ma lo ha indicato correttamente nel documento di trasporto; ha insistito nella richiesta di sentire a testimone il vettore, che è stato già sentito dalla Guardia di Finanza, in merito all'esatto tragitto effettuato;

- che il documento di trasporto n. 3 con il tragitto reale che hanno fatto i beni, non parla di *macchinari* ma di *materiali* e i materiali, una volta che sono assemblati, diventano macchinari;

- che la società *Omissis* ha venduto ad *Omissis* il macchinario e non il materiale;

- che il trasporto è stato eseguito;

- che il consulente ha confrontato ed ha dato piena validazione di tutti i beni presenti, come indicati nel libro cespiti.

Quanto alla seconda vicenda, la difesa ha eccepito:

- che *Omissis* era un rivenditore autorizzato;

- che la Regione Calabria ha ritenuto la congruità del prezzo, il quale era lo stesso che anni prima era stato preventivato dalla società *OMISSIS*;

- che la *Omissis* aveva chiesto di sostituire il fornitore e la Regione la aveva autorizzata;

- che il prezzo non è mai cresciuto ma è lo stesso di anni prima;

- che il contributo era stato già riconosciuto sulla base dei preventivi.

Per la società *Omissis* ha insistito nelle richieste istruttorie e ha precisato che non ci sarebbero i termini per ravvisare la colpa grave.

Per quanto riguarda la società *Omissis* l'Avv. Alvaro ha sottolineato:

- che il programma di investimento doveva potenziare la linea di cordatura;

- che in sede di collaudo si è riconosciuto che i beni erano nuovi di fabbrica;

- che il finanziamento era stato già ottenuto e quindi non era necessario effettuare un aumento dei prezzi;

- che il prezzo era cresciuto per la linea di cordatura ma era diminuito per la linea di sbozzatura.

Per la società *Omissis* ha chiesto che sia dichiarata l'infondatezza dell'addebito solidale.

Ha precisato che il Pubblico Ministero presso il Tribunale penale, nei confronti degli odierni convenuti, non ha elevato una contestazione in concorso del reato.

Ha precisato che difettano i presupposti della solidarietà.

Ha concluso per il rigetto dell'atto di citazione ed ha insistito nelle istanze istruttorie.

Il Pubblico Ministero in sede di repliche ha chiarito che il procedimento penale è autonomo rispetto a quello erariale.

Ha affermato che la contestazione riguarda prodotti non nuovi o prodotti a prezzo gonfiato.

Per quanto riguarda la ditta di trasporti *Omissis* ha rinviato alla pagina 13 dell'atto di citazione.

Quanto alla complicità tra le società *Omissis*, *Omissis* e *Omissis* ha rimandato a pagina 9 e 10 dell'atto di citazione.

Ha insistito nell'accoglimento dell'atto di citazione.

In sede di controreplica l'Avvocato **Alvaro** ha invece ribadito che non vi è stata sovrapproduzione: i prezzi erano stati determinati anni prima e non riguardavano il contributo.

La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

6. Questo Collegio, in esito all'udienza del 5 aprile 2022,

(i) con **sentenza non definitiva n. omissis** ha rigettato le eccezioni in rito

(ii) con **ordinanza n. 33/2022** ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dai convenuti e ha ordinato alla Procura di depositare i seguenti documenti, debitamente indicizzati:

I. Avviso Pubblico “Pacchetti Integrati di Agevolazione” (“Bando PIA 2010”) con il quale è stata indetta la procedura di evidenza pubblica volta all’erogazione dei finanziamenti contestati. Documento, questo, ritenuto assolutamente indispensabile ai fini del decidere in quanto rappresenta la *lex specialis* della procedura di gara

II. Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di Investimenti Produttivi e dei Piani Integrati dei Servizi Reali, citate dalla citazione e depositate soltanto per estratto dalla procura

III. Tutti i documenti e le dichiarazioni allegati alle richieste di erogazione dei contributi contestati, inoltrate da *Omissis* e da *Omissis*

IV. Tutti i documenti allegati alla denuncia di danno.

La Procura, in esecuzione della predetta ordinanza, ha quindi depositato:

A. Avviso Pubblico “Pacchetti Integrati di Agevolazione” (Bando PIA 2010) e relativi allegati;

B. Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di Investimento Produttivi e dei Piani Integrati dei Servizi Reali (dunque, in realtà delle linee guida diverse da quelle richieste dall’ordinanza istruttoria);

C. I documenti e le dichiarazioni allegati alle richieste di erogazione dei contributi contestati relative a *Omissis*

7. All’udienza del 12 ottobre 2022 per l’ufficio di Procura è comparso il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ref. Maria Ciani. Per le parti convenute è comparso il difensore costituito Avv. Andrea Alvaro.

Preliminarmente l’**Avvocato Alvaro**, preso atto che l’allegato 38 (Linee Guida per la gestione e rendicontazione) alla notizia di danno era stato prodotto

soltanto per estratto, e che l'ordinanza n. 33/2022 ne aveva chiesto il deposito integrale, ma che tuttavia in esecuzione dell'ordinanza erano state depositate linee guida diverse, perché riferite ad altro tipo di agevolazione, in un'ottica collaborativa ha offerto in comunicazione le linee guida a cui ha ritenuto facesse riferimento l'ordinanza n. 33. Il Collegio ha ammesso la produzione documentale ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione al cgc.

Il **Pubblico Ministero**, poiché il giudizio era stato discusso ampiamente nella precedente udienza, si è riportato al contenuto dell'atto di citazione e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

L' **Avvocato Alvaro** ha invece eccepito:

- che non vi sarebbero argomenti di prova significativi emergenti da indagini penali;
- che le argomentazioni difensive uscirebbero rafforzate dalla attività istruttoria disposta;
- che i collaudi sarebbero stati fatti da Commissioni diverse, che hanno verificato i requisiti, oggi messi in discussione da illazioni legate ad aspetti procedurali (con una tecnica suggestiva che farebbe erronei riferimenti a documenti di trasporto e fatture) che sono stati spiegati e confutati grazie ad una attenta disamina degli atti, che dimostra l'applicazione delle regole esattamente in linea ai bandi ed alle linee guida;
- che si è dato prova che si trattava di un bene diverso, che la *OMISSIS* non aveva in disponibilità;
- che comunque, in base alle regole comunitarie, il bene era nuovo, anche se costruito attraverso altri beni, quando il bene una sua nuova identità;
- che il bene nuovo può essere acquistato dal produttore o dal rivenditore;

- che il prezzo non sarebbe mai stato sovrappagato, in quanto rispetto al primo preventivo il bene era nuovo e diverso;

- che, per quanto riguarda la posizione di *Omissis*, essa si è rivolta a *Omissis* che ha chiesto una certa somma; l'impresa convenuta nulla poteva sapere sul costo del bene comprato da quest'ultima, il cui prezzo peraltro corrispondeva al vecchio preventivo; né si può ipotizzare altrimenti sulla base di mere censure formali a fronte di documenti che comprovano il contrario.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'atto di citazione.

Il Pubblico Ministero in sede di replica ha evidenziato che nell'atto di citazione sarebbero state chiaramente indicate le prove della complicità tra *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*

Relativamente alla fattispecie del prezzo sovrappagato, ha precisato che alla società era stata anticipata una somma calcolata in via provvisoria e soltanto al termine della realizzazione del progetto è stata erogata la somma definitiva.

Ha insistito per l'accoglimento dell'atto di citazione.

L'Avvocato Alvaro, in sede di controreplica, ha ribadito che *Omissis* era il produttore delle macchine, mentre la *Omissis* era il rivenditore; quindi, era normale che quest'ultima si riferisse alla prima per il montaggio.

Ha insistito nella richiesta di rigetto dell'atto di citazione.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente causa verte su alcune ipotesi di percezione di contributi eurounitari per progetti industriali ad alto contenuto tecnologico.

Volendo sintetizzare la vicenda, in verità assai complessa, le condotte foriere di responsabilità erariale poste in essere dai convenuti sarebbero le seguenti.

a) La *Omissis*, anche per conto di *Omissis*, avrebbe utilizzato false fatture di vendita emesse dalla *Omissis* nei confronti della *Omissis* al fine di gonfiare i prezzi dei macchinari per cui è stata ammessa a finanziamento.

b) Sempre la *Omissis* e la società *Omissis* avrebbero falsamente dichiarato che i macchinari in questione erano acquistati allo stato “nuovi di fabbrica” (si tratta dei macchinari ceduti da *Omissis* a *Omissis*).

c) Il *Omissis* e la *Omissis* avrebbero anch’esse “gonfiato” il prezzo di acquisto dei macchinari attraverso false fatture emesse dalla *Omissis* nei confronti della *Omissis* (al *Omissis* e alla *Omissis* non è contestata la mancanza del requisito del “nuovo di fabbrica”).

Indispensabile, ai fini della decisione relativa alla fattispecie sub *b*), è l’individuazione, nell’ambito della *lex specialis* che governava la procedura in questione, delle norme fondanti gli obblighi e i divieti invocati dalla Procura (divieto di rigonfiamento del prezzo; obbligo di “nuovo di fabbrica”), nonché le conseguenze della violazione di tali prescrizioni in termini di revoca parziale ovvero totale del contratto.

Deve darsi atto che con l’atto di citazione non è stato depositato il Bando, bensì un semplice stralcio delle *Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di Investimenti Produttivi e dei Piani Integrati dei Servizi Reali*, di cui è stato invocato – in citazione – l’art. 10 a tenore del quale “*per nuovi di fabbrica devono intendersi i macchinari, impianti ed attrezzature varie mai utilizzati e devono essere fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore)*”. Inoltre: “*qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie, le stesse non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati?*”.

Di queste Linee guida se ne è chiesta la integrale esibizione tramite la riferita ordinanza n. 33/2022, ma il documento a tale fine depositato non corrisponde a quello richiesto, né la difesa è riuscita a reperire il documento esatto, pur nell'apprezzabile tentativo di collaborare nell'istruttoria mediante produzione documentale ulteriore.

Tanto premesso, la mancanza, in atti, delle riferite Linee Guida può essere agevolmente superata alla luce della intervenuta produzione del bando di gara, il quale contiene le regole della gara in esame e del quale debbono tenersi fermi i seguenti articoli.

a) Art. 11 del BANDO (in disparte, dunque, le Linee Guida invocate, che il Collegio non ha potuto scrutinare per mancanza delle stesse tra gli atti di causa). Detta norma, rubricata “*Spese ammissibili per gli investimenti produttivi*” al paragrafo 2 lettera (f) fa riferimento a macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica. Il paragrafo 3 del medesimo art. 11 precisa che in relazione alle spese di cui alla lettera (f) per beni “*nuovi di fabbrica*” si intendono quelli e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). Inoltre: “*qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono mai essere stati utilizzati dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati*”. L'art.11 del bando ha pertanto una portata analoga a quella dell'art. 10 delle Linee Guida invocate dalla Procura e prodotte soltanto per estratto, le quali evidentemente hanno ripreso detta norma del bando. Tuttavia, si badi bene, il bando presenta un ulteriore requisito: le fatturazioni intermedie dovevano essere “giustificate”, il che lascia intendere che non poteva essere semplicemente in facoltà

dell'acquirente scegliere se rivolgersi direttamente al fornitore ovvero a un rivenditore. Ed è appena il caso di ricordare come il bando e gli eventuali documenti a questo connessi (linee guida, disciplinari di gara, capitolati speciali) abbiano ciascuno una propria autonomia e peculiare funzione nell'economia della procedura: il primo (il bando) fissando le regole della gara, gli altri disciplinando il procedimento di gara e/o integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici. Essi costituiscono tutti insieme la *lex specialis* della gara ed acquistano, così, carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante. Nondimeno, tra i citati atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni degli altri documenti citati possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. V, n. 4684/2015 cit., TAR Venezia, 20.10.2016 n. 1163).

b) Le ipotesi di revoca, totale o parziale, del contributo, sono elencate all'art. 41 del bando medesimo, il quale prevede la revoca totale del contributo in caso di violazione di “*specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario*”.

Ebbene, deve ritenersi che l'eventuale violazione del requisito di “nuovo di fabbrica”, costituendo violazione di specifica norma procedurale (quella che fissava i requisiti per l'ammissione al finanziamento) comporta senz'altro la revoca integrale del contributo. Tale conseguenza deve ritenersi vieppiù operante per le ipotesi di fatturazioni false volte a “gonfiare” il prezzo di acquisto dei macchinari. Tale evenienza, oltre a costituire anch'essa una violazione delle specifiche regole del bando (art. 11), rappresenta altresì un comportamento chiaramente in danno dell'Unione europea, e dunque notoriamente stigmatizzato da molteplici

norme dell'ordinamento comunitario (sia da quelle che sanzionano le frodi, sia da quelle che impongono la decadenza dal contributo per ingiustificate richieste di rimborso).

Sicché, applicando queste coordinate ermeneutiche alle contestazioni mosse nel caso in esame, deve concludersi che ove anche una sola delle condotte contestate a ciascun convenuto (l'aver "gonfiato" i prezzi con fatturazioni false e/o aver portato a finanziamento macchinari non nuovi di fabbrica) costituirebbe, di per sé sola, causa di revoca integrale del contributo.

2. Così perimetrato l'ambito degli addebiti mossi ai convenuti, e fatte le necessarie premesse in punto di diritto, è opportuno procedere ad una attenta valutazione dei fatti di causa.

Con specifico riferimento alle convenute *Omissis* e della *Omissis*, la Procura contesta la violazione di ben due prescrizioni del bando: l'aver posto a base del finanziamento dei macchinari che non erano nuovi di fabbrica, avvalendosi a tale scopo della società *Omissis*, e l'aver gonfiato il prezzo dei macchinari, avvalendosi della società *Omissis*

Con specifico riferimento ai convenuti *Omissis* e *Omissis*, la Procura contesta di aver gonfiato il prezzo di acquisto avvalendosi a tale scopo, della società *Omissis*

Deve preliminarmente rilevarsi come le due società che hanno attuato da rivenditori (*Omissis* e *Omissis*) e uno dei produttori (ossia la *Omissis*) presentano numerosi elementi di sospetto sia individualmente, che ove messe in relazione tra loro, in particolare le seguenti.

❖ L'allora rappresentate legale della *Omissis*, *Omissis*, ha dichiarato agli operanti di aver assunto dietro compenso la carica di amministratore ma di non aver mai avuto niente a che fare con la società, né di essere mai stato abilitato a

operare sui conti della medesima. L'operazione era concertata presso lo studio

commercialistico *Omissis* di *Omissis*.

❖ Anche la figura del rappresentante legale di *Omissis*, tale *Omissis*, desta notevoli sospetti in quanto il medesimo è risultato irreperibile, rendendo impossibile l'acquisizione della documentazione contabile della società, il cui depositario sarebbe ancora una volta lo studio commerciale *Omissis*, che l'aveva consegnata al *Omissis* il 2/12/2016.

❖ La *Omissis* aveva sede legale *Omissis* alla via *omissis* n. *omissis*, al medesimo indirizzo di quella che è stata (dal 08.05.2012 al 02.12.2015, dunque nel periodo dei fatti in esame) la sede legale della *Omissis* nonché del menzionato studio commercialistico *Omissis*.

❖ *Omissis* e *Omissis* non disponevano di manodopera.

Sicché, ancor prima di andare a esaminare le operazioni commerciali contestate, già da un'analisi *prima facie* su due delle quattro società coinvolte nell'operazione, emergono indubbi elementi di sospetto, anche e soprattutto ove detti elementi siano messi in correlazione tra loro.

Ora, anche a voler prescindere in questa sede dalla precisione, gravità e concordanza di questi indizi in sé considerati, ulteriori ed univoci elementi significativi della fondatezza della pretesa attorea emergono dall'esame delle singole operazioni di vendita, dovendosi evidenziare che:

❖ *Omissis* ha agito da rivenditore sia per *Omissis* che per *Omissis*. Alla *Omissis* viene contestato di essersi interposto nel procedimento di vendita per rigonfiare i prezzi, sia per *Omissis* che per *Omissis*.

❖ *Omissis* ha agito da rivenditore soltanto nei confronti di *Omissis*. A *Omissis* si contesta di avere contribuito a creare artificiosamente le condizioni del

“nuovo di fabbrica” per macchinari asseritamente prodotti da *Omissis*.

Risulta quindi opportuno, ai fini dell'accertamento dei fatti, un separato esame delle singole operazioni di vendita.

3. I fatti che concernono *Omissis* e il convenuto *Omissis*

La *Omissis*, come si è detto, ha acquistato macchinari prodotti da *Omissis* srl e venduti da *Omissis*

La vendita da *Omissis* a *Omissis* ha avuto luogo in virtù dell'offerta/contratto n. T0485-CC del 12.08.2014, a firma di *Omissis* che ha disconosciuto le firme ivi apposte e, lo si ribadisce, ha ammesso che per ragioni economiche si era prestato a fare da “testa di legno”.

Omissis, rappresentante del produttore *Omissis*, ha dichiarato che la “contrattazione” ha avuto luogo simultaneamente con il *Omissis* (amministratore dell'acquirente *Omissis*) e un rappresentante della *Omissis*, che avrebbe condotto le trattative nei primi tempi ma che poi “la linea è stata eseguita da personale fornito dalla *Omissis*”.

La difesa ha cercato di giustificare questa obiettiva anomalia (di norma un rivenditore non porta il proprio cliente – l'utente finale - dal proprio fornitore, per evitare di essere estromesso grazie al contatto diretto tra produttore e consumatore) affermando che trattavasi di prodotti di altissima ingegneria e richiedenti una necessaria “customizzazione”, sicché era fisiologico che il personale della *Omissis* intervenisse per modificare i macchinari. Ma a maggior ragione, se trattavasi di macchinari che richiedevano modifiche da apportare su commissione del cliente, e se il cliente è stato presente sin dal primo incontro e tanto da estromettere, infine, la *Omissis* dai rapporti con *Omissis*, allora non si comprende per quale ragione la *Omissis* si sia rivolta a un rivenditore che facesse da intermediario, a

fronte di un bando che sanciva un sostanziale divieto di fatturazioni intermedie, ammesso soltanto in presenza di giustificati motivi e sempre che non si facesse luogo a rigonfiamenti di prezzi.

Giungendo poi all'esame dei prezzi, occorre valutare se vi è stato o meno un aumento dovuto alle fatturazioni intermedie.

A tale proposito è necessario mettere in correlazione l'offerta di fornitura T0485-CC formulata da *Omissis* per *Omissis* il 12 agosto 2014 e la cui firma è stata disconosciuta dal *Omissis* (allegato 15 alla notizia di danno) con la conferma di vendita n. 016-I-M/2014 di *Omissis* srl a *Omissis* Srl datata 22/9/2014 (allegato 23 alla notizia di danno).

Ebbene, il 22 settembre 2014 *Omissis* ha venduto al prezzo totale di € 894.000

00 + iva i seguenti macchinari a *Omissis*:

A. ROTORE 18 +24 BOBINE 630 mm

Composizione linea :

n. 1	TESTA A PRESPIRALARE PER CORDE SETTORALI, 2 COPPIE RULLI, PER ROTORE 12 BOBINE
n. 1	ROTORE 18 BOBINE DIA, 630 mm
n. 1	BANCO DI RIUNIONE, CON TESTA A TESTA A PRESPIRALARE PER CORDE SETTORALI 2 COPPIE RULLI, PER ROTORE 18 BOBINE
n. 1	ROTORE 24 BOBINE DIA. 630 mm
n. 1	BANCO DI RIUNIONE, CON TESTA A TESTA A PRESPIRALARE PER CORDE SETTORALI, 4 COPPIE RULLI, PER ROTORE 24 BOBINE
n. 1	GRUPPO DI TIRO 2 X 2000 mm, FORZA TIRO = 10 TON
n. 1	AVVOLGITORE A PORTALE, AUTOTRACANNANTE DIA, 3000-1600 mm CON GUIDACAVO
n. 1	CARICAMENTO LATERALE PER ROTORI 18+24x630
n. 1	QUADRO ELETTR. DI COMANDO
N. 3	GRUPPO STRANDING BLOCK PER SEZ. TRAPEZOIDALI

n. 1	COLLABORAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO ED INSTALLAZIONE (A VS. CURA PRESSO VS. STAB.
------	---

B. TREFOLATRICI DOPPIA TORSIONE DEA. 800 + 630 mm

n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm PER BOBINE DIA, 800 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP M2.
N. 4	FLYER DI SVOLGIMENTO PER BOBINE DIA, 630 - 800 mm CON FRENO AD ISTERESI MAGNETICA
n. 1	EQUALIZZATORI DI TENSIONATURA AD 1 RULLO PER TREFOLATRICI DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm PER BOBINE DIA. 800 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP 800 1 TD.
n. 4	FLYER DI SVOLGIMENTO PER BOBINE DIA. 630 800 mm CON FRENO AD ISTERESI MAGNETICA
n. 1	EQUALIZZATORI DI TENSIONATURA AD 1 RULLO PER TREFOLATRICI DOPPIA TORSIONE DIA, 800 mm
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 630 mm PER BOBINE DIA. 630 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP 630 / M2.

Quindi il tutto (rotore + bobine + trefolatrici) al prezzo di € 894.000 00 iva esclusa.

Il 12 agosto 2014 (quindi 41 giorni prima) *Omissis* (con offerta falsamente firmata dal *Omissis*) aveva pattuito *soltanto per il rotore e le bobine* il prezzo di € 950.000 + IVA. Questo si evince dalla pagina 16 dell'offerta di fornitura T0485-CC formulata di *Omissis* a *Omissis* (allegato 15 alla notizia di danno) che *soltanto per il rotore 18+24 bobine dal diametro di 630mm sub A.* (linea avente la medesima composizione di quella venduta da *Omissis*) e facendo esclusione per le trefolatrici doppia torsione *sub B.* chiedeva un prezzo di € 950.000 + IVA.

Si può sin d'ora anticipare, peraltro, che le trefolatrici doppia torsione di cui alla lettera B. "compaiono" nel contratto A1214 del 3 dicembre 2014 tra *Omissis* e *Omissis*, esse *soltanto al prezzo di € 510.000.*

Ma tornando alla *Omissis*, deve concludersi come sia evidente il rigonfiamento del prezzo, perché di fatto l'offerta della *Omissis*, pur avendo ad oggetto una parte *soltanto di quelli forniti da Omissis alla Omissis medesima*, presentava un prezzo sproporzionatamente superiore. Peraltro, lo si ribadisce, il documento della

Omissis reca una firma falsa, disconosciuta dal presunto firmatario, “testa di legno” della società. Altro elemento da mettere in risalto è il dato temporale: la differenza di prezzo non si è verificata a distanza di anni, ma i due documenti sono stati redatti a distanza di 41 giorni l’uno dall’altro. A tanto si aggiunga (come dato ulteriore) che degli € 894.000 pattuiti (iva esclusa), *Omissis* non ne ha pagati 300.000 (IVA) alla *Omissis*, e che la *Omissis* ha smesso di pagare la *Omissis* proprio una volta che i macchinari erano stati installati.

3.1. La difesa del *Omissis* e della *Omissis*, a discolpa, ha affermato che *Omissis* era un rivenditore autorizzato regolarmente operante con codice Ateco 46.69.99 e che non era onere della *Omissis* né del suo legale rappresentante indagare sulle vicende societarie di quello che era a tutti gli effetti un rivenditore autorizzato.

Se questo, in linea di principio, può essere vero (ma desta quantomeno sospetto che la *Omissis* abbia smesso di pagare *Omissis* proprio una volta installato il macchinario) resta il dato oggettivo del rigonfiamento del prezzo, per come sopra riportato.

Ancora, secondo la difesa il prezzo offerto da *Omissis* non è stato gonfiato, ma la Guardia di Finanza avrebbe messo in correlazione offerte quantitativamente e qualitativamente diverse, prendendo come parametro un’offerta formulata quattro anni prima dalla *Omissis* (produttrice poi fallita). Questo argomento non coglie nel segno atteso che la documentazione in atti, per come sopra esaminata, consente di mettere in relazione due offerte concernenti assolutamente lo stesso macchinario e redatte a distanza di soli 41 giorni, le quali tuttavia presentano un inequivocabile rigonfiamento di prezzo. Né è calzante il riferimento al questionario della Guardia di Finanza al quale *Omissis* aveva risposto con PEC del

28.2.2020, citato in memoria. I documenti che provano il rigonfiamento del prezzo sono quelli summenzionati e forniscono una prova inequivocabile.

Del tutto irrilevante poi è la difesa per cui il verbale di collaudo avrebbe approvato l'opera come nuova di fabbrica perché la violazione di questo requisito non è contestata alla *Omissis*, bensì soltanto alla *Omissis*.

In conclusione, sussistono tutti gli estremi della condotta materiale contestata.

3.2. Giungendo all'elemento soggettivo, la difesa sostiene che non v'è dolo e che la colpa grave, sostanzialmente, non sarebbe stata contestata.

3.2.1. La difesa, in sostanza, afferma che il “rigonfiamento” del prezzo (sopra evidenziato) non sia frutto di un concorso doloso tra *Omissis* e *Omissis*, ma della intermediazione: il compratore (*Omissis*) nulla poteva sapere del prezzo di vendita dal produttore (*Omissis*) all'intermediario (*Omissis*) e del “rigonfiamento” del prezzo effettuato da quest'ultimo.

Orbene, risultano indici significativi di una concertazione dolosa tra *Omissis* e *Omissis*, in specie:

- l'assenza in atti di un preventivo di *Omissis* a *Omissis* relativo ai macchinari in questione (o una offerta vincolante, o una vendita condizionata), redatto prima della offerta di quest'ultima a *Omissis*;

- le dichiarazioni del *Omissis*, rappresentante del produttore *Omissis*, secondo il quale la “contrattazione” ha avuto luogo simultaneamente con il *Omissis* (amministratore dell'acquirente *Omissis*) e un rappresentante della *Omissis* (che avrebbe condotto le trattative nei primi tempi ma che poi “la linea è stata eseguita da personale fornito dalla *Omissis*”);

- la circostanza che la *Omissis* (società, peraltro, con amministratore fittizio), dopo avere macroscopicamente rigonfiato il prezzo, ha cessato i pagamenti a *Omissis* proprio dopo l'installazione del macchinario.

Peraltro, anche a prescindere da tali circostanze, la mancanza di un accordo fraudolento tra il *Omissis* (e la *Omissis*) e la *Omissis* non esclude la sussistenza di una condotta dolosa, atteso che il convenuto (e quindi la società da lui rappresentata) non ignoravano di essersi rivolte ad un intermediario, che per definizione (non trattandosi di *onlus*) certamente lucrava sulla attività svolta, determinando un "ricarico" sul prezzo e quindi sul rimborso richiesto a titolo di contributo, a danno della pubblica amministrazione; infatti, il *Omissis* è stato presente sin dal primo incontro e tanto da estromettere, infine, la *Omissis* dai rapporti con *Omissis* (cfr. le dichiarazioni del *Omissis*).

3.2.2. Infine, anche a non voler considerare questo dato, permane la considerazione che il *Omissis* (e per lui la *Omissis*) erano tenuti a essere a conoscenza delle clausole del bando tra le quali vigeva il divieto di fatture intermedie, salvo giustificati motivi e sempre che non si facesse luogo a rigonfiamenti di prezzo; laddove non sono state addotte giustificate ragioni alla fatturazione intermedia (dell'utilizzo di un intermediario) al di fuori della generica circostanza che *Omissis* avrebbe presentato *Omissis* alla *Omissis*. Inoltre, anche a voler concedere come giustificato il ricorso al rivenditore intermedio, era preciso onere dell'acquirente *Omissis* (stante l'art. 11 del bando) verificare che lo stesso non avesse rigonfiato il prezzo, esigendo prova del prezzo di vendita dei macchinari da *Omissis* a *Omissis*, per confrontarli con quello praticato da *Omissis* a se medesimo. Non averlo fatto, e avere ciò nonostante chiesto i contributi per quelle medesime fatture,

costituisce quanto meno una gravissima colpa intesa come macroscopica violazione della *lex specialis* di gara.

Né può affermarsi che la Procura non abbia contestato profili di colpa grave, in quanto a pagina 26 dell'atto di citazione è riportato quanto segue: “*questa Procura ritiene che non si possa non riconoscere quantomeno la sussistenza della colpa grave, intesa come macroscopica violazione delle norme e sprezzante trascuratezza dei propri doveri.*”

Nemmeno, infine, può accogliersi l'eccezione difensiva di nullità della contestazione per genericità della medesima, per non avere la Procura indicato le singole norme che sarebbero violate. Infatti, premesso che la responsabilità amministrativa può essere esperita anche per fattispecie non tipizzate e non è assistita dalle garanzie della tassatività e della tipicità proprie del diritto penale e premesso che il codice di rito non impone una precisa indicazione delle norme violate ma solo una esposizione dei fatti e degli “elementi di diritto” posti a base della domanda (art. 86, lett. c, c.g.c.), dal complesso della citazione è evidente che ai convenuti si contesta una sovrapproduzione ovvero la richiesta di contribuzioni maggiori di quelle spettanti, in violazione delle regole di settore; in presenza di questa non equivoca indicazione, afferisce al potere-dovere del giudice accertare i fatti (dandone la relativa qualificazione giuridica) e individuare le specifiche regole violate; nella fattispecie, la violazione delle regole del bando e degli atti di gara, laddove imponevano di non produrre rigonfiamenti nelle fatturazioni intermedie (e di portare a finanziamento soltanto macchinari nuovi di fabbrica, fermo restando che quest'ultima contestazione, lo si ribadisce, non è elevata nei confronti di *Omissis* né del *Omissis*, bensì soltanto delle due restanti convenute).

3.2.3. Conseguentemente il *Omissis* e la *Omissis* debbono essere condannati all'integrale restituzione del contributo percepito pari a € 1.293.293,16.

4. I fatti che concernono *Omissis*

Venendo ai fatti che concerno *Omissis*, a questa vengono contestati:

- ❖ di aver gonfiato i prezzi tramite fatturazione intermedia; in specie, un macchinario prodotto da *Omissis* e venduto con l'intermediazione di *Omissis*;
- ❖ di aver dichiarato come "nuovo di fabbrica" un macchinario che non lo era; in specie, il macchinario dichiarato come prodotto da *Omissis* (ma secondo la Procura già in possesso di *Omissis* e fittiziamente fatto fatturare a *Omissis*) e venduto con l'intermediazione di *Omissis*.

4.1. Quanto alla ***prima operazione di vendita***, si è detto che il 22 settembre 2014 *Omissis* ha venduto al prezzo totale di € 894.000 00 + iva a *Omissis* 1 ROTORE 18 +24 BOBINE dal diametro di 630 mm (poi rivendute a *Omissis*) nonché due TREFOLATRICI DOPPIA TORSIONE DIA. 800 + 630 mm, queste ultime così composte:

n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm PER BOBINE DIA, 800 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP M2.
n. 4	FLYER DI SVOLGIMENTO PER BOBINE DIA, 630 - 800 mm CON FRENO AD ISTERESI MAGNETICA
n. 1	EQUALIZZATORI DI TENSIONATURA AD 1 RULLO PER TREFOLATRICI DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 800 mm PER BOBINE DIA. 800 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP 800 1 TD.
n. 4	FLYER DI SVOLGIMENTO PER BOBINE DIA. 630 800 mm CON FRENO AD ISTERESI MAGNETICA
n. 1	EQUALIZZATORI DI TENSIONATURA AD 1 RULLO PER TREFOLATRICI DOPPIA TORSIONE DIA, 800 mm
n. 1	TREFOLATRICE A DOPPIA TORSIONE DIA. 630 mm PER BOBINE DIA. 630 mm MODELLO <i>OMISSIS</i> DTP 630 / M2.

Ebbene, nel contratto A1214 del 3 dicembre 2014 tra *Omissis* e *Omissis* (allegato 16 alla notizia di danno) si evince che le sole trefolatrici (due dal diametro di 800 mm e una dal diametro di 630 mm) venivano vendute a € 510.000,00 iva esclusa.

Q.ta	Descrizione	Prezzo (euro)
1	Linea di confezionatura e bobinatura per bobine da 630 — 1250 mm a 630 - 1250 mm	420.000,00

1	Linea di cordatura per la produzione di trefoli composta da due trefolatrici 800 doppia torsione e una trefolatrice 630 doppia torsione	510.000,00
1	Impianto di trattamento termico	460.000,00
	TOTALE FORNITURA	1.390.000,00

Il documento contrattuale (anch'esso formalmente firmato da *Omissis* che ha disconosciuto la firma, peraltro anche con una grafia non del tutto identica a quella della firma dell'offerta T0485-CC del 12 agosto 2014) precisa che i prezzi sono "Iva 22% esclusa".

Sicché è evidente la manifesta sproporzione dei prezzi praticati.

Tre delle tante voci di cui alla conferma di vendita n. 016-I-M/2014 redatta da *Omissis* per *Omissis* sono state rivendute, esse soltanto, per un ammontare pari al 57% dell'intera conferma di vendita n. 016-I-M/2014, e a soli tre mesi e mezzo di distanza (*Omissis* ha venduto a *Omissis* il 22 settembre 2014, *Omissis* ha rivenduto a *Omissis* il 3 dicembre dello stesso anno).

Anche in questo caso siamo di fronte a un documento recante una firma disconosciuta dal presunto firmatario, che era soltanto una "testa di legno". Permane poi la considerazione che *Omissis* ha smesso di pagare *Omissis* proprio una volta che i macchinari erano stati installati.

Ma l'elemento che più di ogni altro, nel caso della *Omissis*, prova il **dolo** è la circostanza (non spiegata dalla difesa) che il vettore che, stando ai documenti, dovrebbe avere trasportato i macchinari per conto della *Omissis* alla *Omissis* era la *Omissis* di *Omissis*, il cui titolare *Omissis* ha disconosciuto i documenti di trasporto, ha negato di aver mai avuto come clienti né la *Omissis* né la *Omissis*, e ha disconosciuto anche il timbro apposto sui documenti che non corrisponde a quello in uso da anni alla *Omissis*. Questo induce a concludere con sufficiente certezza che la vendita di *Omissis* a *Omissis* in realtà non ha mai avuto luogo, ma

è stata creata artificialmente. Se a questo si aggiunge che i rapporti con la *Omissis* erano sempre stati intrattenuti da *Omissis* (dunque per la *Omissis*), sorge quantomeno il sospetto che *Omissis* abbia fatturato due volte lo stesso macchinario, una volta alla *Omissis* e una volta alla *Omissis* .

Ma anche tralasciando i sospetti, e senza scendere nel campo della prova indiziaria, permane il fatto che è stato dichiarato fraudolentemente un trasporto mai avvenuto tramite documentazione contraffatta e disconosciuta dal trasportatore, il che prova il dolo senza ombra di dubbio. Ed è appena il caso di rammentare che la *Omissis* era tenuta a conoscere le regole del bando e a verificare che nella fatturazione intermedia (peraltro anche in questo caso non giustificata) non si fossero praticati aumenti di prezzo. Pertanto, anche a voler mettere in discussione il dolo, sussiste un profilo di gravissima colpa intesa, anche in questo caso, come inosservanza di regole fissate dalla *lex specialis* della gara.

Per quanto riguarda le altre difese delle convenute *Omissis* e *Omissis* (il ruolo della *Omissis*, l'estraneità alle vicende interne alla società con riferimento al suo fittizio amministratore *Omissis*) le medesime difese sono già state esaminate e disattese relativamente alla posizione degli altri due convenuti (*Omissis* e *Omissis*) e a quelle argomentazioni si rinvia.

Per quanto riguarda la contestazione di un avvenuto ricarico da parte di *Omissis*, la Procura avrebbe errato – secondo le convenute – per avere i prezzi di cessione dei macchinari ricavati dal questionario della Guardia di Finanza al quale *Omissis* aveva risposto con PEC del 28.2.2020 comparando macchine diverse, ossia tre macchine trefolatrici prodotte dalla *Omissis* con le linee di trefolatura fornite dalla *Omissis* alla *Omissis*. Le linee avrebbero un prezzo significativamente

più alto delle 3 macchine, che rappresenterebbero soltanto la parte meccanica della linea stessa e non anche quella elettronica.

In realtà si è visto come il rigonfiamento del prezzo, attenendosi agli atti di causa, è evidente laddove si comparino documenti inequivocabili. Non questionari della Guardia di finanza, bensì la conferma di vendita di *Omissis* a *Omissis* e le offerte/contratto di *Omissis* a *Omissis*, avuto riguardo alle singole componenti, come sopra evidenziate.

Anche con riferimento a *Omissis* e *Omissis* la difesa eccepisce nullità della contestazione per genericità della medesima, per non avere la Procura indicato le singole norme che sarebbero state violate.

Premesso che, come si è detto, la prova del dolo è inequivocabile stante, tra gli altri, i documenti di trasporto contraffatti e disconosciuti dal trasportatore *Omissis*, valgano al riguardo le medesime considerazioni già svolte per gli altri due convenuti. Ci si riferisce alla circostanza – lo si ribadisce – che dal complesso dell'atto di citazione è evidente che ai convenuti si contesta la violazione delle regole di gara, che imponevano, tra le altre cose, di non rigonfiare i prezzi in caso di fatturazioni intermedie, sempre che la fatturazione intermedia fosse giustificata.

4.2. Il dolo è parimenti inequivocabile nella ***seconda operazione di vendita***, quella che ha interessato il macchinario dichiarato come prodotto da *Omissis* e venduto con l'intermediazione di *Omissis*.

Gli elementi che la Procura adduce a carico delle convenute concernono una serie di documenti di trasporto.

Per il DDT n. 3 del 5/10/2015 sono state emesse due fatture, una (la n. 31) intestata a *Omissis*, l'altra (n. 39) intestata a *Omissis*. La difesa ha puntualizzato che si era trattato di un errore, che la fattura n. 31 era stata erroneamente intestata

a *Omissis* e che era poi stata annullata e stornata. La fattura da riferire al DDT n.

3 del 2015 è pertanto la n. 39.

Ebbene, tralasciando per un momento la fattura n. 31, contenente secondo la difesa un refuso, si analizzino il DDT n. 3/2015 e la fattura n. 39.

Il DDT n. 3 del 5/10/2015 aveva ad oggetto “*componenti linea di cordatura completa di n. 7° cavalletti svolgitori e cantra di svolgimento*”, come mittente *Omissis* e come destinatario *Omissis*. Nel DDT sono indicate le sedi legali di mittente e destinatario, non anche le località da e per la quale si effettuava il trasporto.

La fattura n. 39 (l'unica valida, secondo la difesa), riporta la seguente dicitura: “trasporto effettuato per vs conto da *Omissis (omissis)* ad *Omissis (omissis)*”. La difesa non ha contestato questa fattura, che ha anzi indicato come quella da tenere in considerazione. Dunque il luogo da cui sono partiti i componenti su menzionati è *Omissis*, in provincia di *Omissis*, ossia il luogo ove hanno sede gli stabilimenti di *Omissis* e di *Omissis*. Il trasporto è stato diretto ad *Omissis*, in provincia di *Omissis*, sede di *Omissis*.

Senonché, il DDT n. 46 del 22/10/2015 (dunque 17 giorni dopo) riferisce un trasporto ad *Omissis* (sede di *Omissis*) a *Omissis* (sede delle ditte convenute) di 2 cordatrici monotorsione, un cantra di svolgimento e 7 cavalletti svolgitori. Ossia dei medesimi materiali prima trasportati da *Omissis* a *Omissis*.

Sicché è evidente che i medesimi materiali sono partiti da *Omissis* (sede di *Omissis* e di *Omissis*), arrivati ad *Omissis* (presso la *Omissis*) e poi ripartiti verso *Omissis*, avendo quale destinatario *Omissis*.

E questo spiega probabilmente il refuso di cui alla fattura n. 31: i macchinari erano partiti da *Omissis* e il trasportatore ha inizialmente fatturato a *Omissis*, salvo

poi (con presumibile compiacenza) annullare la fattura n. 31 ed emetterne una nuova, la n. 39, con intestatario non più *Omissis* ma *Omissis*.

Tuttavia, quest'ultimo dato rappresenta una congettura, e non si intende porlo a base della decisione.

Ciò che inequivocabilmente prova la fittizietà della vendita è la circostanza che proprio le fatture e i DDT non contestati dalla difesa riferiscono di un trasporto partito da *Omissis* per poi tornare proprio a *Omissis*, passando per *Omissis*.

In questo, il dolo è inequivocabile.

4.2.1. Giungendo all'esame delle difese, le convenute *Omissis* e *Omissis* hanno anch'esse insistito sulla circostanza che un verbale di collaudo aveva approvato l'opera attestando il requisito di "nuovo di fabbrica", e che in base alle norme comunitarie è considerato "nuovo di fabbrica" il macchinario già usato e modificato tanto da renderlo idoneo a una nuova tecnologia. Tuttavia, il verbale prova poco, in quanto afferma apoditticamente la novità del macchinario, senza motivare al riguardo. Peraltro, atteso che – come dice la difesa – la "novità" non esclude che un bene usato sia stato soltanto modificato, questo non esclude il carattere fittizio dell'interposizione di *Omissis*.

Detto in altri termini: le fatture e i DDT non contestati testimoniano un trasporto da *Omissis* per *Omissis* e poi di nuovo per *Omissis*. Se si volesse escludere il carattere fittizio dell'interposizione di *Omissis*, allora dovrebbe assumersi che *Omissis* avrebbe svolto il ruolo di modificare e innovare un macchinario già usato tanto da renderlo idoneo a una nuova tecnologia. Ma la difesa non ha nemmeno allegato una tale circostanza, né – soprattutto – l'ha provata.

La difesa adduce poi la dichiarazione di uno storico dipendente di *Omissis*, *Omissis* (nato in *Omissis* il *omissis*), che ha affermato di non aver mai visto la cordatrice

matricola 0012-1/15 con targa *Omissis* negli stabilimenti *Omissis*. Ma anche questa dichiarazione prova poco. In primo luogo essa, trattandosi di mera dichiarazione scritta sottoscritta con firma non autenticata, non ha valore fidefacente, né è stato chiesto di ammettere *Omissis* a rendere testimonianza in giudizio. In secondo luogo, non è chiaro come un dipendente della *Omissis* potesse conoscere i macchinari della *Omissis*, finanche citandone il numero di matricola, soprattutto considerando che la stessa difesa ha affermato l'autonomia delle due imprese nonostante la condivisione del capannone (affermazione, come si vedrà innanzi, condivisa da questo Collegio, che ha disatteso l'opposta tesi della Procura – secondo la quale le due società, sebbene fossero in realtà fittiziamente separate, in realtà operavano congiuntamente, in quanto i cicli produttivi erano tra loro interconnessi e dividevano lo stesso capannone – volta alla condanna di tutti i convenuti per l'intero importo dei finanziamenti percepiti da entrambe, congiuntamente).

Anche la circostanza che nel libro cespiti 2015 della *Omissis* non si evinca la presenza del macchinario non è idonea a fugare le accuse. Come è noto il libro cespiti, detto anche registro dei beni ammortizzabili, non ha valore fidefacente ed è un obbligo dell'imprenditore previsto ai soli fini fiscali dall'art. 16 D.P.R. 29/09/1973, n. 600, ossia ai fini della deducibilità dal reddito di impresa delle quote di ammortamento dei beni strumentali. Neanche la dichiarazione del commercialista della rispondenza del libro cespiti a quanto sussistente in azienda può dirimere il dubbio, atteso che il dott. *Omissis* effettua tale dichiarazione in seguito a un sopralluogo svolto il 9 marzo 2022 (dunque sette anni dopo i fatti di causa) e in base a un esame meramente documentale del libro cespiti dell'anno 2015.

4.2. In conclusione, la domanda attorea è meritevole di accoglimento anche per quel concerne *Omissis* e la convenuta *Omissis*, le quali debbono pertanto essere condannate, in solido tra di esse, al risarcimento di € 2.343.729,18, in favore della Regione Calabria.

5. Non può invece essere accolta la domanda attorea nella parte in cui chiede la condanna di tutti in convenuti per l'intero importo (€ 3.637.022,34) per non essere stata provata l'effettiva interconnessione dei cicli produttivi. Detto in altri termini, non è stato provato che le società *Omissis* e *Omissis* fossero in realtà soltanto fittiziamente separate. Sebbene sussistano significativi elementi di sospetto (quali per l'appunto la circostanza che insistono sullo stesso capannone e persino la circostanza che le domande di finanziamento rechino una pari data, quella del 16.03.2011, sintomo quanto meno di un agire congiunto), questi elementi non assurgono tuttavia al rango di indizi gravi precisi e concordanti al fine di poter affermare una responsabilità in solido delle due società.

6. Pertanto, e in conclusione, *Omissis* e *Omissis* debbono essere condannati, in solido tra essi, al risarcimento in favore della Regione Calabria dell'importo di € 1.293.293,16.

Per altro verso *Omissis* e *Omissis* debbono essere condannate, in solido tra esse, al risarcimento in favore della Regione Calabria dell'importo di € 2.343.729,18.

7. Tali importi dovranno, inoltre, essere incrementati della rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino all'integrale soddisfacimento del credito.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da

nota segretariale a margine ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione

- condanna *Omissis* e *Omissis*, in solido tra essi, al risarcimento in favore della Regione Calabria dell'importo di € 1.293.293,16, maggiorati della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali nei sensi di cui in motivazione;

- condanna *Omissis* e *Omissis*, in solido tra esse, al risarcimento in favore della Regione Calabria dell'importo di € 2.343.729,18, maggiorati della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali nei sensi di cui in motivazione;

- condanna le parti convenute al pagamento in solido delle spese processuali, che sono liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 ottobre/9 novembre 2022.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ref. Sabrina Facciorusso

Pres. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria il 28/12/2022

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23115 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 4 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 4 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE ORDINANZA N. 33/2022 n. 2 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE SENTENZA NON DEFINITIVA N. <i>omissis</i> n. 2 copie predetto atto per uso notifica NOTIFICHE DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	FOGLIO	IMPORTO
	8	€ 128,00
	32	€ 512,00
	1	€ 16,00
	4	€ 64,00
	3	€ 48,00
	6	€ 96,00
	4	€ 64,00
	8	€ 128,00
		€ 90,97
		€ 134,36
		€ 192,00
		€ 192,00
TOTALE	12	€ 1.665,33

DICONSÌ EURO MILLESEICENTOSSESSANTA CINQUE/33

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

